

CAMB/2013/32 del 26 novembre 2013

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO QUADRO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO VIGENTE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI
MODENA.**

Il VicePresidente

f.to Pier Paolo Borsari

parere di regolarità tecnica

Il Direttore

(f.to Ing. Vito Belladonna)

CAMB/2013/32 del 26 novembre 2013

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2013** il giorno 26 del mese di novembre alle ore 16.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera di prot. n. AT/2013/0005738 del 25/11/2013.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE		P/A	
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	A
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Marzio Iotti*	Comune di Correggio	RE	Sindaco	
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	P

*dimissionario da data odierna

Il VicePresidente Borsari dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO QUADRO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIGENTE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI MODENA.

Vista la L.R. 23.12.11 n° 23 “*Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente*” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

accertato che l'art. 4 al comma 3 riconosce in capo all'Agenzia potestà regolamentare in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti urbani, e che l'art. 8 al comma 6 – lettera a) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

preso atto che il Consiglio locale di Modena con propria deliberazione n. 8 dell'11.11.2013, per le motivazioni ivi espresse, ha proposto al Consiglio d'ambito di modificare l'art. 55 del Regolamento Quadro del SII vigente nel territorio provinciale modenese con la seguente formulazione (modifiche in corsivo):

“Art. 55 – Confine tra impiantistica interna ed esterna

1. L'acqua viene consegnata all'Utente in corrispondenza del limite tra la proprietà pubblica e privata che sancisce, tra l'altro, il confine tra impiantistica interna (la cui competenza ricade interamente a carico del privato) e esterna (la cui competenza ricade a carico del Gestore del servizio idrico integrato).

Fatto salvo quanto disposto all'art. 28 del presente Regolamento, limitatamente agli impianti esistenti e attualmente in esercizio con misuratore unico centrale al servizio di utenze raggruppate, il Gestore offre agli utenti l'opportunità di gestire i contatori divisionali singoli per unità immobiliare posti all'interno della rete interna privata (relativamente alla installazione, sigillatura, manutenzione, sostituzione, lettura e affitturazione) a condizione che sia verificata la fattibilità dell'operazione con riferimento a: conformità dei contatori alle disposizioni del presente Regolamento; accessibilità degli stessi; presenza di amministratore condominiale o di persona che agisca in rappresentanza dei condomini. Eventuali differenze positive tra il contatore centrale e la somma dei contatori singoli, intervenute a causa di perdite o di attività di manutenzione e/o pulizia saranno fatturate sul contatore per gli usi comuni condominiale, se esistente, o direttamente all'Amministratore del condominio, responsabile della corretta gestione degli impianti interni, o alla persona che agisce in rappresentanza dei condomini.

Nel caso in cui il Gestore debba adeguare i propri strumenti informatici alle esigenze di cui sopra, l'offerta di gestione dei contatori divisionali può essere differita di tre anni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

2. Quindi, limitatamente al caso delle reti attualmente in esercizio realizzate con standard differenti rispetto a quello del misuratore al confine di proprietà, si dispone:

- a) che le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria competono:
- al Gestore del Servizio Idrico Integrato almeno fino al confine di proprietà ovvero a valle dello stesso confine per le opere realizzate dal Gestore medesimo;
 - all'Utente per la parte di impianto non realizzata dal Gestore insistente sulla proprietà privata.

Nel caso di rotture della parte in proprietà realizzata dal Gestore interviene il Gestore stesso che a seconda dei casi, in accordo con gli Utenti interessati, adotta una delle seguenti soluzioni:

a.1) Caso di allacciamento a servizio di un'unico Utente

Il Gestore provvede alla riparazione della tubazione e allo spostamento del contatore al limite di proprietà come da Art. 51) comma 4. punto b)

a.2) Caso di allacciamento a servizio di più utenti con contatore centralizzato

Il Gestore provvede alla riparazione della tubazione e allo spostamento del contatore al limite di proprietà come da Art. 51) comma 4. punto b)

a.3) Caso di allacciamento a servizio di più utenti con contatori singoli:

a.3.1) Il Gestore provvede a predisporre al limite di proprietà un numero di attacchi contatore pari al numero dei contatori esistenti (come da Art. 51) comma 4. punto b). Gli utenti provvedono alla realizzazione dei tratti compresi tra la nuova posizione degli attacchi contatore e i singoli impianti interni. Il ricollegamento delle tubazioni è a carico del Gestore (come da Art. 51) comma 4. punto b). Nell'eventualità che alcuni o tutti gli Utenti non provvedano alla realizzazione dei tratti compresi tra la nuova posizione degli attacchi contatore e i singoli impianti interni, il Gestore, previa eventuale riparazione della tubazione interessata, provvede a ricollegare la tubazione esistente utilizzando uno degli attacchi predisposti al limite di proprietà. Questi Utenti quindi mantengono i contatori nelle posizioni esistenti, acquisiscono gratuitamente il diritto di utilizzare gli attacchi realizzati dal Gestore, nel caso di successive ristrutturazioni. Il Gestore provvede ad avvisarli che la delimitazione tra le competenze del Gestore e dell'utente (compresa la consegna e potabilità dell'acqua) è rappresentata dal limite di proprietà tra suolo pubblico e privato (ovvero dalla posizione dei nuovi attacchi) come da Art. 11) e Art. 55) punto b) (valvola di intercettazione).

a.3.2) Qualora siano presenti apparecchiature centralizzate di sopraelevazione della pressione o altri trattamenti centralizzati e/o non sussistano le condizioni tecniche ed economiche per l'adozione delle soluzioni previste nel punto a.3.1.), il Gestore, oltre quanto previsto al punto precedente, provvede all'installazione di un contatore al limite di proprietà.

b) che il Gestore garantisce la potabilità dell'acqua, pena l'applicazione delle ammende previste nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione del servizio, fino al punto di consegna dell'acqua rappresentato:

- dal misuratore di portata;
- dalla valvola di intercettazione limitatamente ai casi in cui il Gestore accerti che l'impiantistica interna alla proprietà - apparecchi di sopraelevazione (autoclavi), serbatoi di accumulo, ecc... - ovvero il percorso interno delle condotte, possono in qualche modo compromettere la qualità dell'acqua consegnata all'utenza.

Nel caso specifico di allacciamenti che attraversano proprietà in pertinenza a soggetti terzi il Gestore è responsabile dell'allacciamento su area pubblica fino al confine di proprietà del soggetto terzo medesimo; si rimanda al Codice Civile (art.2043) per la regolamentazione e la gestione delle competenze dei casi analoghi a quello sopraccitato.”

ritenuto di accogliere la proposta del Consiglio locale di Modena ritenendola comunque utile anche nelle more dell'elaborazione da parte dell'Agenzia di un Regolamento da applicare nell'intero ambito regionale;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di accogliere la proposta del Consiglio locale di Modena modificando l'art. 55 del Regolamento Quadro del SII vigente nel territorio provinciale di Modena come in premessa riportato;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

Approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente
f.to Pier Paolo Borsari

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

12 dicembre 2013

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna